



Provincia di Lucca Progetto di Piano Provinciale Integrato di Protezione Civile

1. PREMESSA



Come noto la protezione civile è materia di legislazione concorrente, pertanto occorre fare una lettura integrata della normativa nazionale e regionale. A livello statale da pochi anni è stato approvato il nuovo **“Codice della Protezione Civile” (Dlgs n.1 del 02/01/2018)**, a livello regionale è stata recentemente approvata la nuova Legge Regionale in materia: la **L.R. n.45 del 17/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”**. Siamo quindi in un momento di passaggio dal momento che il Dlgs 1/2018 troverà piena attuazione con l’approvazione di molte Direttive ed Indirizzi Operativi che non risultano ancora approvati e che anche la LR n.45/2020 troverà piena attuazione con l’approvazione di numerosi atti attuativi ancora in fase di elaborazione e che in molti casi dovranno dettagliare le norme quadro previste nelle direttive ed indirizzi operativi nazionali. Fino all’emanazione delle nuove norme, sia a livello nazionale che regionale, valgono le vecchie disposizioni rispettivamente ante codice ed ante legge regionale.

2. INTRODUZIONE AL PROGETTO DI PIANO: LE INDICAZIONI DEL CODICE E DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.45/2020



Il Dlgs 1/2018 Codice della protezione civile al C1 dell'art.18 definisce l'attività di pianificazione (ai diversi livelli territoriali) come *“l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'art.2 comma 2 finalizzata:*

- alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;*
- ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;*
- alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;*
- alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento”*

Sempre sul tema della pianificazione di protezione civile lo stesso articolo puntualizza che:

- “C3 I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.”*
- “C4 Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni”*
- “C2 E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.”*
- “C4bis La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali”*

Sugli argomenti “pianificazione provinciale di protezione civile” e “livello provinciale”, oltre al già citato art.18 del Dlgs 1/2018, ci sono però già alcune indicazioni precise:

- Art.6 – Dlgs1/2018 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”**
Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di

protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) *del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;*
- b) *della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;*
- c) *della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;*
- d) *dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;*
- e) *della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.*

Quest'articolo è particolarmente significativo per il livello provinciale per il quale né il Prefetto né il Presidente della Provincia risultano Autorità di Protezione Civile. Per il livello provinciale l'Autorità di riferimento è il Presidente della Regione che, conseguentemente, è responsabile delle attività individuate all'art.6 non solo in riferimento al livello regionale ma anche a quello provinciale.

- **Art.11 – Dlgs1/2018 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”**

La Regione, nell'esercizio della propria potestà legislative ed amministrativa, disciplina l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

- a) *le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché' delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo*
- b) *gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;*
- ...
- e) *l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;*
- ...
- g) *le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;*
- h) *la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;*

- i) *le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;*
...
- n) *le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;*
- o) *l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:*
 - 1. *all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;*
 - 2. *alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;*
 - 3. *alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze*

- **Art.9 – Dlgs 1/2018 “Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”**

In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

- a. *assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;*
- b. *assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;*
- c. *promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;*
- d. *vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;*
- e. *attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.*

Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

- **Art.7 -LR 45/2020 “Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile”**
Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale di protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 3, sono approvati previa valutazione del rispetto degli indirizzi regionali da parte della struttura regionale di cui all'articolo 18.

Il piano provinciale e il piano di ambito di protezione civile sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente.

La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.

• **Art.8 – LR 45/2020 “Funzioni delle province in materia di protezione civile”**

Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile:

a) previsione e prevenzione dei rischi:

1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale;
2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
3. attività di formazione, in concorso con la struttura regionale di cui all'articolo 18;
4. in coerenza con i contenuti della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 11 comma 1, attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni.

b) pianificazione provinciale:

1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile;
2. aggiornamento e verifica periodica del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni;

c) vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:

1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;
2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l'attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;
3. coordinamento a livello provinciale dell'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;
4. raccolta e successiva valutazione delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari, a seguito di un evento, effettuate dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di cui all'articolo 18.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto.

• **Art.16 – LR 45/2020 “Concorso e coordinamento”**

La Giunta regionale, con deliberazione, d'intesa con le prefetture, definisce le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del Codice.

3. INTRODUZIONE AL PROGETTO DI PIANO: LE INDICAZIONI DELLA “DIRETTIVA PIANI”

La pianificazione di protezione civile



Tra gli atti attuativi della normativa statale risulta già approvata la Direttiva citata dall'art.18 del Codice: la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/04/2021** relativa agli **“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”**.

Questo atto costituisce già il documento guida sul quale basare la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai vari livelli territoriali.

Della direttiva costituisce parte integrante e sostanziale il relativo allegato tecnico che costituisce lo strumento per *“omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità”* (Punto 1 Direttiva).

Il punto 1 chiarisce anche che i **livelli di pianificazione** sono 5:

- 1) **comunale**
- 2) **di ambito**
- 3) **provinciale**
- 4) **regionale**
- 5) **nazionale**

Sia nel Codice che nella DPCM 30/04/2021 non si parla mai di “pianificazione di emergenza” ma sempre di **“pianificazione di protezione civile”**.

Il punto 2 della direttiva riporta *“Il piano di protezione civile è lo strumento necessario ad accrescere in tempo ordinario la consapevolezza del rischio, organizzare e porre a fattor comune le risorse umane e strumentali disponibili, “costruire” capacità e professionalità e garantire il raccordo tra diverse amministrazioni e enti, sulla base di una strategia condivisa. Un piano di protezione civile non è quindi solo*

l'insieme delle procedure operative di intervento in caso di emergenza, ma anche lo strumento attraverso cui definire l'organizzazione operativa della struttura di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice".

Quanto riportato dalla direttiva suggerisce che un buon piano **non si debba limitare alla pianificazione della sola attività di "gestione dell'emergenza" ma di tutte e 4 le attività di protezione civile** previste all'art.2 del Codice:

- previsione
- prevenzione e mitigazione dei rischi
- gestione dell'emergenza
- superamento dell'emergenza

Altro principio consolidato in una moderna concezione dell'attività di pianificazione di protezione civile, è quello espresso all'art.1 della direttiva: *"La pianificazione di protezione civile è un'attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2 del codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".*

Non si tratta quindi di un'attività svolta in autonomia dal soggetto che ha la competenza dell'elaborazione del piano a quel livello territoriale, ma è a tutti gli effetti un'attività da svolgere congiuntamente tra tutti i soggetti del Servizio Nazionale di protezione Civile afferenti a quel livello territoriale: nel caso del livello provinciale **il piano di protezione civile non è quindi il piano dell'Amministrazione Provinciale ma il piano del Territorio Provinciale.**

La direttiva si sofferma su ciascun livello di pianificazione per definire i soggetti responsabili e le disposizioni principali; rispetto ai contenuti di dettaglio però costituisce un riferimento fondamentale l'allegato tecnico che "disciplina ... l'individuazione di elementi strategici minimi ed indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali".

I punti 1.3 ed 1.4 della Direttiva specificano le disposizioni rispettivamente del livello di pianificazione provinciale e di ambito. Nel dettaglio i suddetti punti riportano:

1.3. Livello provinciale/città metropolitana/area vasta

A livello provinciale, le regioni provvedono alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b) , comma 1, dell'art. 11 del codice.

Il piano provinciale/città metropolitana/area vasta deve essere elaborato riportando essenzialmente lo scenario di riferimento, le modalità per la diffusione eventuale delle allerte, gli aspetti connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento di livello provinciale in emergenza, le modalità che garantiscano il flusso delle comunicazioni e le procedure operative di attivazione e raccordo tra gli enti coinvolti.

Ai fini di economicità e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale include le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza.

1.4. Livello d'ambito

Il codice prevede, agli articoli 3, 11 e 18, la necessità di definire a cura delle regioni gli «ambiti territoriali e organizzativi ottimali» (di seguito «ambiti») che devono essere «costituiti da uno o più comuni» per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile.

A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. Il piano di protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla regione, ove non diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi della lettera o) , comma 1, dell'art. 11 del codice.

Lo scopo del piano di ambito è quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonché di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale.

La pianificazione di protezione civile di ambito non è, quindi, sostitutiva di quella comunale, ma è parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.


Allo stato attuale non è ancora possibile lavorare sulle pianificazioni d'ambito dal momento che la Regione Toscana deve ancora definire la geografia ed i criteri organizzativi degli ambiti toscani.

Entro 12 mesi dalla pubblicazione della direttiva le Regioni dovranno emanare gli indirizzi regionali per l'attività di pianificazione che la Regione Toscana aveva già previsto di diramare con deliberazione della giunta regionale, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 della LR 45/2021.

Molti altri atti attuativi della LR n.45/2020 potranno dare indicazioni da recepire, integrare o dettagliare nella pianificazione di protezione civile; analogo ragionamento vale per le successive direttive ed indicazioni operative di attuazione del codice.

L'attuale disciplina transitoria fa riferimento comunque alle precedenti disposizioni normative (sia nazionali che regionali) ed all'attuale piano regionale di protezione civile (DGR n.1040 del 25/11/2014) che rappresenta comunque un punto di riferimento importante.

4. IL PROGETTO DI PIANO



Dalla lettura combinata delle attuali disposizioni nazionali e regionali si rileva come viene confermata la competenza delle Amministrazioni Provinciali in relazione alla redazione ed approvazione del piano provinciale di protezione civile (competenza già assegnata con la precedente normativa nazionale ante Codice della Protezione Civile e con la precedente normativa regionale ante LR45/2020); come detto questa competenza va letta però nel rispetto delle novità introdotte che prevedono esplicitamente:

- 1. che l'attività di pianificazione venga svolta come attività di sistema**
- 2. che si rispettino le disposizioni attuative del codice e della nuova legge regionale**
- 3. che la pianificazione venga redatta in raccordo con la Prefettura di Lucca e la Regione Toscana**

L'attuale pianificazione provinciale di protezione civile è organizzata con:

- un piano generale valido per tutte le tipologie di rischio (che può rimandare anche a mansionari ed atti attuativi)
- più piani specifici che dettagliano l'applicazione del piano generale per un determinato rischio

Il piano generale è stato aggiornato l'ultima volta a dicembre 2007 anche se il mansionario operativo della struttura provinciale di protezione civile, che ne dà attuazione, risulta aggiornato al 2019 e risulta aggiornata al 2019 anche la procedura di allertamento provinciale.

Per quanto riguarda i piani di emergenza specifici, alcuni di essi sono stati già redatti congiuntamente alla Prefettura di Lucca in tempi abbastanza recenti (Piani di Emergenza Esterne industrie a Rischio Rilevante, Piano Neve e Gelo a Bassa Quota, Piani Emergenza Gallerie Ferroviarie, ecc).

E' necessario anche rilevare che, dall'ultimo aggiornamento del piano, la struttura provinciale di protezione civile ha maturato una grande esperienza di gestione frutto:

- di numerosi eventi avvenuti sul territorio e relativi a varie tipologie di rischio che la struttura ha gestito e superato;
- di alcune esercitazioni rilevanti e progetti europei che hanno permesso in qualche caso di sviluppare e testare nuove parti del piano provinciale di protezione civile che non sono ancora state ufficialmente inserite ed aggiornate nel piano;

- di una costante attività di potenziamento della struttura provinciale di protezione civile che ha permesso di migliorare la gestione delle 4 attività di protezione civile
- di una rilevante attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e sviluppo della conoscenza e cultura di protezione civile che è importante documentare e mettere a disposizione del sistema provinciale di protezione civile in maniera ufficiale

Le suddette esperienze si sono tradotte in documenti, elaborati, strumenti, procedure, i quali, ancorché redatti e disponibili, non sono stati ancora ufficialmente approvati.

Provincia di Lucca, Prefettura di Lucca e Regione Toscana concordano sulla necessità ed opportunità di avviare un lavoro di revisione ed aggiornamento del piano provinciale di protezione civile della provincia di Lucca.

Nella consapevolezza che l'approvazione delle direttive e degli indirizzi operativi di attuazione del Codice della Protezione Civile, oltre che degli atti attuativi della LR 45/2020, **potranno richiedere di modificare parte del lavoro che verrà portato avanti si ritiene comunque opportuno avviare e non rimandare ulteriormente l'aggiornamento del piano provinciale.**

Aspetto particolarmente rilevante sarà la necessità di includere nel piano provinciale le pianificazioni degli ambiti che verranno definiti per la provincia di Lucca, ma anche quest'aspetto, non essendo ancora definiti la geometria ed i criteri organizzativi degli ambiti, allo stato attuale non può essere affrontato e si ritiene di rimandarne la valutazione quando questi elementi saranno ufficialmente definiti.

Nell'ottica di rendere il percorso di redazione della nuova versione del piano provinciale un **“percorso di sistema”** si è scelto di elaborare un **“progetto di piano provinciale integrato di protezione civile”** che **individua struttura e contenuti che dovranno poi essere dettagliati** tramite il confronto con gli altri soggetti del livello provinciale.

Il progetto di piano viene quindi elaborato dalla Provincia di Lucca in maniera concordata con Prefettura e Regione ed approvato dall'Amministrazione Provinciale come **documento che da avvio al percorso di aggiornamento del piano provinciale.** L'approvazione del Progetto di Piano verrà effettuata con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia.

Il percorso di aggiornamento si svilupperà attraverso più tavoli ed incontri tecnici che vedranno coinvolti gli altri **soggetti del servizio nazionale di protezione civile ciascuno per sviluppare contenuti affini alla propria attività ed alle proprie competenze**, questo consentirà di sviluppare un “documento di sistema” e di parlare di un vero e proprio **“piano provinciale integrato di protezione civile”**.

Il nuovo piano provinciale sarà un documento di una certa complessità e l'elaborazione completa di tutti i contenuti potrà richiedere tempi lunghi, per questo motivo **si intende procedere ad una approvazione del piano per stralci funzionali man mano che le varie parti del piano saranno completate senza attendere di avere l'intero documento da approvare.** Ciascuno stralcio funzionale dovrà naturalmente consentire di utilizzare la parte di piano elaborata anche in assenza delle altre sempre in fase di elaborazione.

L'iter di approvazione di ogni stralcio passerà per una **adozione con decreto deliberativo provinciale** con il quale lo stralcio elaborato verrà trasmesso e pubblicato e si avvierà una **fase di osservazione** della durata di 30 giorni al termine della quale verranno eventualmente esaminate eventuali osservazioni per poi passare alla successiva **approvazione con delibera del consiglio provinciale.**

Per agevolare la consultazione del progetto di piano, delle bozze, delle versioni definitive e delle versioni approvate dei vari stralci funzionali si prevede di pubblicare e mantenere aggiornato il piano provinciale integrato di protezione civile direttamente online **sotto forma di documento web navigabile** ed eventualmente scaricabile, questo contribuirà alla trasparenza ed alla fruibilità dei contenuti.

5. STRUTTURA DEL PIANO PROVINCIALE INTEGRATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il progetto di piano individua già la struttura del documento finale e può essere quindi considerato una sorta di indice guida nell'elaborazione dei contenuti. La struttura del piano è stata elaborata a partire dal principale documento guida oggi disponibile: la DPCM 30/04/2021 (c.d. Direttiva Piani), sono stati prese a riferimento tutte le indicazioni minime contenute nella direttiva e nel relativo allegato, ma in alcuni casi si è ritenuto di **proporre lo sviluppo di contenuti aggiuntivi**.

Il progetto di piano prevede un documento organizzato in:

- **Parti:** corrispondenti alle attività fondamentali di protezione civile (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione dell'emergenza, superamento dell'emergenza) oltre ad una parte I introduttiva al piano
- **Sezioni:** ciascuna delle quali declina il dettaglio di come viene gestita ogni attività di protezione civile
- **Capitoli ed eventuali Paragrafi e Sottoparagrafi** che articolano ed organizzano i contenuti del piano così da ottenere la migliore leggibilità.

Il presente progetto di piano individua tutta la struttura dalle parti ai sottoparagrafi. Nel lavoro di scrittura del piano **potrebbe presentarsi la necessità di modificare l'articolazione della struttura del piano**, anche per inserire contenuti aggiuntivi o rimuoverne altri, con la finalità di meglio definire o semplificare il dettaglio di come vengono portate avanti le varie attività di protezione civile; qualora si presentasse questa necessità non si renderà necessario procedere all'aggiornamento del progetto di piano ma **la nuova struttura verrà approvata direttamente con l'approvazione del primo stralcio utile**.

Sulla base di quanto sopra indicato, a seguire vengono riportati i contenuti del progetto di piano elaborati sotto forma di indice, gli stessi sono consultabili in versione "mappa concettuale" nell'allegato 1 al presente documento <https://www.mindomo.com/it/mindmap/piano-provinciale-integrato-pc-5562bbca55d0457184969c7bcd545263>

1. INTRODUZIONE AL PIANO

1.1. PREMESSA

1.1.1. Struttura ed Organizzazione del piano

1.1.2. L'organizzazione informativa dei dati territoriali

1.1.3. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con il piano di protezione civile

1.2. OBIETTIVI

1.3. REDAZIONE E APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE, VALUTAZIONE E VERIFICA

1.3.1. Redazione e approvazione

1.3.2. Aggiornamento e Revisione

1.3.3. Valutazione e Verifica

1.4. SOGGETTI E COMPETENZE DI LIVELLO PROVINCIALE

1.4.1. Autorità di Protezione Civile

1.4.2. Componenti

1.4.3. Strutture Operative

1.4.4. Soggetti concorrenti

1.5. STRUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO PROVINCIALE INTEGRATO P.C.

1.5.1. I piani di Ambito

1.5.2. I Piani di Emergenza Specifici

1.5.3. Protocolli d'intesa ed accordi

1.5.4. Convenzioni

1.5.5. Regolamenti interni e mansionari

1.6. Altre Pianificazioni Provinciali

2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO

2.1. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

2.1.1. Inquadramento amministrativo

2.1.2. Inquadramento demografico

2.2. OROGRAFIA

2.3. IDROGRAFIA

2.3.1. Reticolo idraulico e Bacini

2.3.2. Opere idrauliche

2.3.3. Dighe

2.4. GEOLOGIA

2.5. USO DEL SUOLO

2.6. AREE PROTETTE

2.7. BENI CULTURALI

2.8. INQUADRAMENTO METEO CLIMATICO

2.9. INFRASTRUTTURE E RETI DI SERVIZIO

2.9.1. Reti di mobilità

2.9.1.1. Viabilità

2.9.1.2. Trasporto Pubblico Locale

2.9.1.3. Rete ferroviaria

2.9.1.4. Porti

2.9.1.5. Aeroporti

2.9.1.6. Eliporti

2.9.2. Reti di servizi essenziali

2.9.2.1. Elettricità

2.9.2.2. Gas

2.9.2.3. Acquedotto

2.9.2.4. Fognatura e depurazione

2.9.2.5. Telefonia fissa

2.9.2.6. Telefonia Mobile

2.9.2.7. *Smaltimento rifiuti*

2.10. EDIFICATO

2.10.1. Strategico e rilevante

2.10.2. Residenziale

2.10.3. Produttivo

3. PREVISIONE

3.1. QUADRO DEI RISCHI

3.1.1. Analisi del Rischio

3.1.1.1. Concetto di rischio

3.1.1.2. Esposizione

3.1.1.3. Pericolosità

3.1.1.4. Vulnerabilità

3.1.2. Rischi principali di protezione civile

3.1.2.1. Il Rischio Sismico (Terremoto)

3.1.2.2. Il Rischio Vulcanico

3.1.2.3. Il Rischio da Maremoto

3.1.2.4. Il Rischio idraulico

3.1.2.5. Il Rischio idrogeologico

3.1.2.5.1. Frane

3.1.2.5.2. Subsidenza

3.1.2.6. Altri Rischi da fenomeni meteorologici avversi

3.1.2.6.1. Neve e gelo

3.1.2.6.2. Forte vento

3.1.2.6.3. Mareggiate

3.1.2.7. Il Rischio da deficit idrico e ondate di calore

3.1.2.8. Il Rischio incendi boschivi ed in zona di interfaccia

3.1.2.9. Il Rischio dighe

3.1.3. Altri Rischi di protezione civile

3.1.3.1. Il Rischio industriale

3.1.3.2. I Rischi NBCR

3.1.3.2.1. Trasporto materie fissili e radioattive

3.1.3.2.2. Rinvenimento sorgenti orfane

3.1.3.3. Il Rischio ambientale

3.1.3.4. I Rischio da trasporti

3.1.3.4.1. Gallerie ferroviarie

3.1.3.5. Il Rischio igienico – sanitario

3.1.3.6. Rischio da rientro incontrollato oggetti e detriti spaziali

3.1.4. Analisi storica degli eventi

3.2. Scenari di evento

4. PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

4.1. Prevenzione strutturale

4.2. Prevenzione non strutturale

4.2.1. Allertamento

4.2.1.1. Il preannuncio degli eventi

4.2.1.1.1. Rischi meteo idrogeologici ed idraulici

4.2.1.1.1.1. Il sistema di allertamento regionale

4.2.1.1.1.2. Disposizioni specifiche per la provincia di Lucca

4.2.1.1.1.3. Procedure legate all'allertamento

4.2.1.1.2. Rischio dighe

4.2.1.1.2.1. Procedure legate all'allertamento

4.2.1.1.3. Rischio maremoto.

4.2.1.1.3.1. Procedure legate all'allertamento

4.2.2. Monitoraggio, sorveglianza in tempo reale

4.2.2.1. Il presidio territoriale

4.2.3. La pianificazione

4.2.3.1. Piano Provinciale e rapporto con gli altri livelli di pianificazione di PC

4.2.3.2. I piani di ambito

4.2.3.3. I piani di emergenza specifici

4.2.3.4. Supporto a comuni ed unioni di comuni per la redazione dei piani PC

4.2.3.5. Disposizioni relative al parere provinciale sui piani locali di protezione civile

4.2.4. La Formazione

4.2.4.1. Per enti locali

4.2.4.2. Per Volontariato PC

4.2.5. La diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile

4.2.5.1. Contenuti

4.2.5.2. Strumenti e metodologie

4.2.5.3. Soggetti

4.2.5.4. Esperienze

4.2.6. L'informazione preventiva

4.2.6.1. Contenuti

4.2.6.2. Strumenti e metodologie

4.2.6.3. Soggetti

4.2.6.4. Esperienze

4.2.7. Esercitazioni ed attività addestrative

4.3. Piani di Azioni Integrate di Prevenzione Strutturale e non Strutturale

5. GESTIONE DELL'EMERGENZA

5.1. Modello di intervento provinciale

5.1.1. Organizzazione operativa provinciale PC

5.1.1.1. *Struttura Provinciale di PC*

- 5.1.1.1.1. Centro Situazioni
- 5.1.1.1.2. Sala Operativa Provinciale Integrata SOPI
- 5.1.1.1.3. Unità di Crisi – Centro Coordinamento Soccorsi UC - CCS
- 5.1.1.1.4. ATOO - CCA - COM - Sedi Decentrate

5.1.1.2. *Altre Strutture PC*

- 5.1.1.2.1. Centri Intercomunali
- 5.1.1.2.2. COC
- 5.1.1.2.3. Comitato Operativo Prov.le del Volontariato PC
- 5.1.1.2.4. DiComaC

5.1.2. Risorse

5.1.2.1. *Risorse Pubbliche*

- 5.1.2.1.1. Risorse Strategiche e Rilevanti della Provincia di Lucca
 - 5.1.2.1.1.1. Istituzionali
 - 5.1.2.1.1.1.1. Servizi Operativi Interni
 - 5.1.2.1.1.2. Territoriali
 - 5.1.2.1.1.2.1. Patrimonio
 - 5.1.2.1.1.2.2. Strumentali
 - 5.1.2.1.1.2.2.1. Mezzi
 - 5.1.2.1.1.2.2.2. Attrezzature
 - 5.1.2.1.1.2.3. Immateriali
- 5.1.2.1.2. Strategiche del territorio provinciale
 - 5.1.2.1.2.1. Istituzionali
 - 5.1.2.1.2.1.1. Persone e professionalità
 - 5.1.2.1.2.2. Territoriali
 - 5.1.2.1.2.2.1. Strutture strategiche
 - 5.1.2.1.2.2.1.1. Magazzi d'Area Regionali

- 5.1.2.1.2.2.1.2. Ospedali
- 5.1.2.1.2.2.1.3. Sedi Operative
- 5.1.2.1.2.2.2. Aree di Emergenza
 - 5.1.2.1.2.2.2.1. Aree Attesa
 - 5.1.2.1.2.2.2.2. Aree e Centri Assistenza Popolazione
 - 5.1.2.1.2.2.2.2.1. Aree Ricovero e Assistenza Campali
 - 5.1.2.1.2.2.2.2.2. Centri Ricovero e Assistenza
 - 5.1.2.1.2.2.2.3. Aree Ammassamento
 - 5.1.2.1.2.2.2.3.1. Provinciali
 - 5.1.2.1.2.2.2.3.2. Comunali / Intercomunali
 - 5.1.2.1.2.2.2.4. Punti di Accesso Risorse
 - 5.1.2.1.2.2.2.5. Zone Atterraggio Emergenza
 - 5.1.2.1.2.2.2.6. Aree per Sistemazioni Alloggiative Emergenza (SAE)
 - 5.1.2.1.2.2.2.7. COA VVF
 - 5.1.2.1.2.2.2.8. Depositi Temporanei BBCC Mobili
- 5.1.2.1.2.2.3. Infrastrutture e Reti Strategiche
- 5.1.2.1.2.3. Strumentali
- 5.1.2.1.2.4. Immateriali

5.1.2.2. Risorse Private

5.1.3. Procedure

5.1.3.1. Stati di progressiva gravità

- 5.1.3.1.1. NORMALITA
- 5.1.3.1.2. VIGILANZA
- 5.1.3.1.3. ATTENZIONE
- 5.1.3.1.4. PREALLARME
- 5.1.3.1.5. ALLARME

5.1.3.2. Procedure Generali

- 5.1.3.2.1. Il soccorso tecnico urgente
- 5.1.3.2.2. Il soccorso sanitario e l'assistenza sociale e veterinaria in emergenza
- 5.1.3.2.3. L'attivazione dei Centri Operativi

- 5.1.3.2.4. La gestione delle segnalazioni e raccordo informativo tra enti
- 5.1.3.2.5. Il supporto a comuni e CI
- 5.1.3.2.6. La gestione del Volontariato PC
- 5.1.3.2.7. La gestione delle FFOO
- 5.1.3.2.8. La gestione della popolazione
 - 5.1.3.2.8.1. Inagibilità ed evacuazioni
 - 5.1.3.2.8.2. Isolamenti
 - 5.1.3.2.8.3. Gestione dei soggetti deboli
- 5.1.3.2.9. La gestione degli interventi
 - 5.1.3.2.9.1. TIPO A
 - 5.1.3.2.9.2. TIPO B
 - 5.1.3.2.9.3. TIPO C
 - 5.1.3.2.9.4. TIPO D
- 5.1.3.2.10. L'informazione alla popolazione
 - 5.1.3.2.10.1. Politiche info in emergenza
 - 5.1.3.2.10.2. Strumenti
 - 5.1.3.2.10.2.1. Sito
 - 5.1.3.2.10.2.2. Social
 - 5.1.3.2.10.2.3. TV
 - 5.1.3.2.10.2.4. Stampa
 - 5.1.3.2.10.3. Censimento strumenti di info comunali/intercomunali
- 5.1.3.2.11. La comunicazione in emergenza
 - 5.1.3.2.11.1. Reti radio
 - 5.1.3.2.11.2. Telefoniche
 - 5.1.3.2.11.3. Videoconferenza
 - 5.1.3.2.11.4. Fax
- 5.1.3.2.12. La gestione dei servizi essenziali
 - 5.1.3.2.12.1. Viabilità
 - 5.1.3.2.12.2. Ferrovia
 - 5.1.3.2.12.3. Rete elettrica

- 5.1.3.2.12.4. Rete gas
- 5.1.3.2.12.5. Acquedotti
- 5.1.3.2.12.6. Fognature
- 5.1.3.2.13. La gestione dell'attività scolastica
- 5.1.3.2.14. La gestione dei Beni Culturali
- 5.1.3.2.15. La gestione dei rifiuti

5.1.3.3. Procedure specifiche per rischio

- 5.1.3.3.1. Rischi propri dell'attività di P.C.
 - 5.1.3.3.1.1. Rischi prevedibili
 - 5.1.3.3.1.1.1. Rischio idraulico
 - 5.1.3.3.1.1.2. Rischio idrogeologico
 - 5.1.3.3.1.1.3. Rischio forte vento
 - 5.1.3.3.1.1.4. Rischio mareggiate
 - 5.1.3.3.1.1.5. Rischio da deficit idrico e ondate di calore
 - 5.1.3.3.1.2. Rischi non prevedibili
 - 5.1.3.3.1.2.1. Rischio sismico
 - 5.1.3.3.1.2.2. Rischio maremoto
 - 5.1.3.3.1.2.3. Rischio incendi boschivi
 - 5.1.3.3.1.2.4. Rischio dighe
- 5.1.3.3.2. Rischi con concorso della P.C.
 - 5.1.3.3.2.1. Rischio industriale
 - 5.1.3.3.2.2. Rischio NBCR
 - 5.1.3.3.2.2.1. Trasporto materie fissili e radioattive
 - 5.1.3.3.2.2.2. Rinvenimento sorgenti orfane
 - 5.1.3.3.2.3. Rischio ambientale
 - 5.1.3.3.2.4. Rischio igienico - sanitario
 - 5.1.3.3.2.5. Rischio da trasporti
 - 5.1.3.3.2.6. Rischio da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

5.1.3.4. Concorso della PC in eventi non emergenziali

- 5.1.3.4.1. La ricerca scomparsi

5.1.3.4.2. L'evento a rilevante impatto locale

5.2. Piani di Ambito

6. SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE

6.1. Classificazione degli eventi

6.1.1.Evento Tipo A

6.1.1.1. Disciplina della rilevanza locale

6.1.2.Evento Tipo B

6.1.2.1. Dichiarazione della rilevanza regionale

6.1.2.2. Strumenti finanziari a disposizione

6.1.3.Evento Tipo C

6.1.3.1. Dichiarazione dello stati di emergenza

6.1.3.2. Gestioni commissariali

6.2. Censimento danni